



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Protocollo numero: **4432 / 2026**

Data registrazione: **22/05/2026**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Protocollo+Istruzione+Parentale (1).pdf**

IPA: **istsc_PNIC819005**

Oggetto: **Delibere Consiglio di istituto**

Destinatario:

**ATTI DELL'ISTITUTO
SITO WEB DELL'ISTITUTO**

Ufficio/Assegnatario:

LUCIDO VITA (UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO)

Protocollato in:

Titolo: **2 - ORGANI E ORGANISMI**

Classe: **1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOPPOLA Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado Via Giardini, 31 - 33080 ZOPPOLA (PN) - c.f. 80006900932 Tel. 0434/574715 - Fax 0434/97029 E- Mail pnic819005@istruzione.it pec: pnic819005@pec.istruzione.it sito web: www.iczoppola.edu.it	
---	---	---

PROTOCOLLO PER ATTIVAZIONE DELL'ISTRUZIONE PARENTALE
ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' E DI STATO NEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
CANDIDATI ESTERNI

Premessa

L'istruzione parentale si configura come un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie, che, assumendosi direttamente la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, possono provvedere direttamente alla loro istruzione. Per tutelare il diritto dei minori di ricevere un'istruzione adeguata e di qualità, nel rispetto delle finalità educative previste dall'ordinamento italiano, la piena libertà educativa riconosciuta alle famiglie trova un bilanciamento nella previsione di strumenti di verifica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, consistenti nello svolgimento di un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, che ha lo scopo di accertare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

La normativa di riferimento

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 622
- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2011
- Decreto ministeriale n. 218 dell'11 novembre 2025
- Decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023

Indicazioni per i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

- **entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare

al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:

- a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
 - b) il **progetto didattico-educativo di massima** che si intende far seguire al minore in corso d'anno, **predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo**, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
- **Solo in casi eccezionali**, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria (15 marzo), **la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti**;
 - la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, **deve essere rinnovata nei termini indicati**, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, **per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale**, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame;
 - nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, **entro il 20 marzo** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli **domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione.

Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Lo svolgimento degli esami di idoneità

I minori che assolvono l'obbligo di istruzione avvalendosi dell'istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli **esami di idoneità**, allo scopo di accertare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione. Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218

Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione

- I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno;
- nel caso di **minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento** che vogliano avvalersi durante l'esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
- l'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione **entro il 30 giugno**, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica;
la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti;
- **per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado** la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
- **per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado** la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
- l'esame di idoneità alle classi della **scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado** si articola in:
 - prova scritta relativa alle competenze linguistiche
 - prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
 - colloquio
- l'esame di idoneità **alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado** si articola in:
 - prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
 - prova scritta di matematica
 - prova scritta di inglese
 - colloquio pluridisciplinare

- le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento;
- l'esito dell'esame è espresso con un **giudizio di idoneità/non idoneità**.

Esami conclusivi dei cicli di istruzione e istruzione parentale

Il minore in istruzione parentale sostiene **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista**.

Entro il 20 marzo dell'anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante. Requisito di ammissione all'esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile presso l'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta come sede d'esame.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. (Approvato con delibera n.151 del Consiglio d'Istituto in data 18/ 05/2026)

